

Richiesta di rateazione per singola partita

La procedura

L'eventuale decadenza dalla dilazione non coinvolge altri carichi

La riforma della riscossione non ha modificato le regole per individuare il contenuto della domanda di rateazione all'agente della riscossione. L'articolo 19, Dpr 602/1973, fa riferimento a «ciascuna richiesta» al fine di fissare le clausole da applicare. Questo comporta che, a partire dalle istanze presentate dal 16 luglio 2022, il debitore è libero di scegliere quali partite includere nell'istanza di rateazione come pure di presentare una pluralità di domande, ciascuna avente ad oggetto uno o più dei carichi affidati all'agenzia Entrate-Riscossione. Non è dunque necessario includere in una unica domanda la totalità dei debiti verso l'agente della ri-

scossione. Il vantaggio è duplice: a) da un lato, se si decade da un piano di rientro, ciò non ha alcun effetto nei riguardi degli altri; b) nel contempo, se si fraziona il debito complessivo in più domande è più facile restare al di sotto del limite di 120 mila euro e così scegliere liberamente la durata del piano di rientro, senza dover allegare alcuna documentazione.

L'unità minima indivisibile dell'istanza è rappresentata dalla partita di ruolo che, a sua volta, è formata dal singolo provvedimento impositivo che è a monte di essa. Per fare degli esempi, un accertamento Imu, una iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione Irpef della dichiarazione dei redditi e un verbale di multa stradale rappresentano tre partite di ruolo. Ne consegue che il debitore, con riguardo ai tre carichi, potrà scegliere se inoltrare tre istanze oppure due o una, con accorpamento di tutte o parte delle medesime.

Una volta scelti i carichi che sono contenuti nell'istanza, tutte le regole

di legge dovranno essere applicate distintamente per ogni domanda. Questo significa, ad esempio, che se il totale della situazione debitoria supera 120 mila euro ma ogni domanda si pone al di sotto di questo tetto, il debitore potrà decidere la durata massima della rateazione in 72 rate mensili per ciascun piano di rientro. In proposito, si segnala tuttavia che, alla luce delle regole in vigore dal 1° gennaio 2025, se si vuole chiedere la rateazione in 120 rate mensili, occorrerà sempre e comunque documentare lo stato di difficoltà del debitore attraverso gli indicatori di legge (valore Isee o indice di liquidità).

Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla condizione di decadenza che, si ricorda, si verifica con il mancato pagamento di otto rate complessive, anche se non consecutive, per le domande presentate a decorrere dal 16 luglio 2022. La condizione va infatti verificata con riferimento a ogni piano di rientro, senza che l'eventuale decadenza di uno possa provocare il travolgimen-

to degli altri. Va peraltro rilevato che il debito residuo della rateazione decaduta non può essere ulteriormente dilazionato.

Va, infine, segnalato un equivoco in cui cadono spesso gli operatori: la rateazione si perfeziona con il mero accoglimento della stessa da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione. Diversamente da ciò che accade, ad esempio, nell'accertamento con adesione, non occorre dunque il pagamento della prima rata.

Tale adempimento è invece necessario se si vuole ottenere la revoca di una procedura esecutiva in corso. Ad esempio, se si vuole bloccare e rimuovere un pignoramento presso terzi già avviato, allora, e solo in quel caso, bisognerà affrettarsi a pagare la prima rata. Diversamente, il pagamento della prima rata ha la stessa valenza di una qualsiasi delle rate successive: se non si superano le otto rate impagate non si decade.

—Lu.Lo.